

**DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELLA MUSICA E TUTELA DELL'INQUINAMENTO
ACUSTICO NELL'ARENILE DEMANIALE**

IL SINDACO

Premesso

- che con ordinanza n. 187 del 16.6.2011 recante "Tutela dall'inquinamento acustico" sono state adottate disposizioni in materia di rumori e quiete pubblica, allo scopo di contemperare le esigenze delle attività economiche e lavorative svolte nell'ambito del territorio comunale con i diritti dei cittadini e le esigenze abitative e di soggiorno, definendo orari e prescrizioni delle attività che producono rumore;
- che con ordinanza n. 72 dell'11.4.20012, integrativa della succitata ordinanza n. 187/2011, sono state stabilite specifiche disposizioni relative alla diffusione di musica e alle modalità di svolgimento dei trattenimenti musicali negli stabilimenti balneari,
- che gli orari e i periodi di apertura sono stabiliti ogni anno nell'apposita ordinanza balneare comunale;
- che l'art. 11, co. 6, della Legge 15 dicembre 2011 n. 217 stabilisce che gli intrattenimenti musicali e di svago svolti come attività accessorie negli stabilimenti balneari sono soggetti al rispetto, tra le altre, delle norme in materia di inquinamento acustico, ferma l'applicazione dei limiti di rumorosità previsti per le attività a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della Legge 26.10.1995 n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico";
- che la Giunta Comunale con delibera n. 272 del 29.12.2015 concernente " Criteri d'indirizzo sulle aperture degli stabilimenti balneari", ha tracciato per tempo le modalità di apertura nonché le linee guida per la diffusione di musica e l'effettuazione di trattenimenti musicali.

Rilevato

- che il turismo balneare rappresenta un segmento molto rilevante per qualità e quantità dell'offerta dell'intera risorsa turistica del Comune di Cervia;
- che fra gli obiettivi della politica di sviluppo turistico che l'Amministrazione comunale intende perseguire, rientra la prospettiva della destagionalizzazione dell'offerta turistica e commerciale in genere;
- che in tale ottica si intende favorire le iniziative che si orientano nel promuovere le presenze e la permanenza turistica con l'offerta di servizi fruibili lungo tutto l'arco dell'anno;
- che la Giunta per il rilancio complessivo dell'offerta turistica e del prodotto sta agendo su 5 versanti: 1) riqualificazione delle strutture ricettive, mediante un apposito strumento normativo quadro sul ricettivo approvato dal consiglio comunale del 12 novembre 2015. 2) rilancio dei centri commerciali naturali, sia con eventi che con investimenti come la riqualificazione del Centro Storico e del Borgomarina; del centro di Milano Marittima dalla rotonda al canalino; la sistemazione dei centri commerciali di Pinarella e Tagliata con i primi stralci visibili già per la



prossima stagione estiva. 3) orientamento definitivo sulle modalità di fruizione della spiaggia nel 2015 e prima applicazione nel 2016, predisponendo un aggiornamento del piano dell'arenile che premi la destagionalizzazione e gli investimenti di qualità. 4) valorizzazione e tutela del nostro ambiente, attraverso la rigenerazione della Pineta di Pinarella e Tagliata con il completamento in tempo utile per l'estate 2016; la realizzazione del progetto dell'ecomuseo del Sale e del Mare e la predisposizione di un ampio progetto di valorizzazione del compendio delle Saline. 5) maggiore incisività delle azioni di promozione, marketing, eventi, contrasto all'abusivismo commerciale e degrado tramite i proventi della tassa di soggiorno, attraverso un piano di promozione operativo composto di 7 macro azioni redatte in concertazione con le associazioni di categoria.

Considerato

- che la Regione Emilia Romagna ha adottato la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico", il cui art. 11 stabilisce "Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ai limiti fissati all'art 2 della Legge n. 447/1995, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."
- che in attuazione di questa previsione è stata approvata la delibera della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 21 gennaio 2002 n. 45 contenente i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività, ai sensi dell'art.11, comma 1, della LR n. 15/2001, ai sensi della quale si ammettono le manifestazioni a carattere temporaneo, tra cui i trattenimenti musicali, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito;
- che, di conseguenza, lo svolgimento da parte degli stabilimenti balneari di trattenimenti musicali con cadenza quotidiana in deroga ai limiti recati dalla zonizzazione acustica fissata dall'ordinanza del Sindaco del Comune di Cervia n. 6987 del 27.6.2006, assunta in attuazione delle previsioni legislative statali e regionali, finisce per porsi in contrasto con queste ultime, provocando fenomeni di prolungato e duraturo inquinamento acustico che creano disturbo della quiete pubblica ed ambientale a danno della generalità della popolazione residente e non e delle aree limitrofe;
- che si rende, pertanto, necessario fissare un limite ai trattenimenti musicali svolti dagli stabilimenti balneari in deroga ai limiti acustici fissati dalla Classificazione Acustica del Comune di Cervia, in particolare, analogamente a quanto già disposto per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati su tutto il territorio comunale;
- che occorre, dunque, armonizzare lo svolgimento delle attività di spettacolo e di trattenimento musicale effettuate sull'arenile, così come previste dal predetto art. 11, co. 6 della legge n. 217/2011, con l'esigenza di prevenire possibili fenomeni di inquinamento acustico da queste derivanti e suscettibili di provocare situazioni di disturbo della quiete pubblica ed ambientale a danno della generalità della popolazione residente e non e delle aree limitrofe, integrando l'ordinanza del Sindaco del Comune di Cervia n. 187/2011 sopra richiamata, mediante la definizione di criteri per lo svolgimento di trattenimenti musicali negli stabilimenti balneari



- che a questo scopo e nella prospettiva di omogeneizzazione delle discipline riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande si ravvisa l'opportunità di estendere anche agli stabilimenti balneari che utilizzano impianti sonori con diffusori di potenza superiore a 20 W RMS l'impiego dei misuratori dei livelli di emissione sonora prodotta (cd. fonometri), che si sono rivelati in grado di garantire una efficace funzione di vigilanza e controllo sul rispetto dei limiti delle emissioni sonore, nonché il divieto di impiego, nell'ambito delle attività di intrattenimento musicale svolte sull'arenile, dei "vocalist", la cui attività contribuisce ad incrementare il livello di emissioni sonore verso l'esterno e di conseguenza, ad accrescere il rischio di provocare situazioni di disturbo alla quiete pubblica, con esclusione per le attività che hanno installato il suddetto misuratore, in grado di prevenire possibili fenomeni di inquinamento acustico;
- che il fonometro si è dimostrato, nel corso delle sperimentazioni effettuate negli ultimi anni sia per i pubblici esercizi che per gli stabilimenti balneari, un ottimo strumento in grado di limitare le emissioni sonore, permettendo di avere un ampio e diffuso controllo del territorio; in tal senso è intenzione dell'amministrazione incentivarne l'uso attraverso interventi normativi che offrano maggiori possibilità per i gestori che lo installano;
- che la presente ordinanza ha carattere sperimentale in quanto, con delibera di giunta comunale n. 272 / 2015, si data la possibilità di aprire gli stabilimenti balneari tutte le sere fino alle ore 24 e dunque si intende monitorare l'andamento della situazione rispetto all'iniziativa dei privati;
- che in virtù del carattere sperimentale della disciplina delle aperture si ritiene più opportuno utilizzare l'istituto dell'ordinanza sindacale per la disciplina delle attività musicali e quindi della tutela dall'inquinamento acustico.
- pare altresì opportuno prevedere, fin da ora, la possibilità di perimetrare porzioni di arenile, che vedano il crearsi di possibili eventi che turbino la tutela dell'inquinamento acustico, e nell'ambito delle quali dettare disposizioni più restringenti.

Visti:

- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il d.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- la l.r. 9 maggio 2001, n. 15, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia – Romagna, 21 gennaio 2002, n. 45, contenente i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 15/2001";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia – Romagna, 14 aprile 2004, n. 673, recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della l.r. 9 maggio 2001, n. 15, recante Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- il r.d. 18 giugno 1931, n. 773, recante il "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";
- la l.r. 26 luglio 2003, n. 14, recante "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, contenente il "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo



- 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- la legge 15 dicembre 2011, n. 217, “Legge comunitaria per l’anno 2010”;
 - la delibera di Giunta Comunale n. 272 / 2015 “ Criteri d’indirizzo aperture stabilimenti balneari (ind. Strategico 5.10)”

Acquisito il parere delle Associazioni di categoria;

Tutto ciò premesso e considerato;

ORDINA

La seguente disciplina della diffusione della musica e tutela dell’inquinamento acustico presso l’arenile demaniale ad integrazione dell’Ordinanza n. 187/2011:

Art. 1 - Disciplina della musica soffusa e di sottofondo

1. Allo scopo di garantire un livello acustico conforme alle disposizioni normative in materia di inquinamento acustico, durante tutto l’orario di apertura dello stabilimento le attività accessorie di somministrazione alimenti e bevande annesse agli stabilimenti balneari possono utilizzare, per il funzionamento di radio, TV e impianti elettroacustici, sia all’interno che all’esterno, diffusori di **potenza inferiore o uguale a 20 W RMS l’uno nella configurazione fissa** (ovvero in cui i diffusori siano collocati su un supporto non mobile) idonei a rispettare i limiti di decibel stabiliti dal DPCM 215/99 e dalla zonizzazione acustica, la cui fonte di amplificazione sonora sia costituita da apparecchi monoblocco (ovvero che sia un unico amplificatore ad alimentare tutti i diffusori acustici) non dotati di amplificatore separato autonomo il cui utilizzo non si configura o predispone come attività di trattenimento, ad es. tramite operatori (DJ) con consolle di regia (cd. intrattenimenti musicali), ma unicamente come musica soffusa e di sottofondo, funzionale ad allietare la permanenza della clientela nello stabilimento balneare.
2. L’installazione dei diffusori con le caratteristiche tecniche di cui al precedente comma 1 è soggetta all’obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 2 , della legge n. 447/1995 e del DPR 19 ottobre 2011 n.227 da tenere presso il locale a disposizione degli organi di controllo. Resta ferma la facoltà, per attività con impianti elettroacustici esistenti, di fare ricorso ad una relazione semplificata riportante le schede tecniche dell’impianto elettroacustico e dei diffusori installati, da tenere presso lo stabilimento, con la quale si attesta e dimostra che l’impianto è poco significativo e conforme alle caratteristiche tecniche del punto 1. A richiesta delle autorità di vigilanza e della polizia municipale, il titolare dello stabilimento dovrà sempre e comunque esibire detta documentazione e la scheda tecnica dei diffusori installati.

Art. 2 – disciplina dei trattenimenti musicali dal vivo e riprodotti nelle modalità di fonte poco significativa e in deroga ai limiti della zonizzazione acustica.

Fonti poco significative e rispettanti i limiti di rumorosità della zonizzazione acustica

1. La diffusione sonora con impianti elettroacustici che utilizzano diffusori acustici con potenza superiore ai 20 W RMS e lo svolgimento di trattenimenti musicali, manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali senza amplificazione che in tutti i casi non



superano i limiti di rumore stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale, (zona arenile – classe IV aree tipo misto 65 dB diurno 55 dB notturno), è consentita senza limitazioni durante l'orario di apertura dello stabilimento balneare e quindi della attività di somministrazione ad esso accessoria, nel rispetto delle norme in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico.

2. L'installazione dei diffusori acustici con potenza superiore ai 20 W RMS e le attività di cui al comma precedente sono soggette all'obbligo di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 447/1995 e del DPR 19 ottobre 2011 n.227, e alla presentazione di apposita SCIA da presentarsi per via telematica al SUAP e acquisito il parere favorevole di ARPAE.

Al fine di incentivare un intrattenimento soft e di qualità non è necessaria alcuna autorizzazione specifica (fatta salva quella di legge sovraordinata eventualmente prevista) per i trattenimenti musicali svolti in forma acustica, utilizzando strumenti senza amplificazione elettrica, che si configurano come sorgente "poco significativa" al pari di quelle di cui al precedente punto 1.

Trattenimenti musicali in deroga ai limiti di rumorosità della zonizzazione acustica

3. L'effettuazione di **trattenimenti musicali dal vivo o riprodotti in fascia mattutina e pomeridiana in deroga ai limiti di rumorosità** stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale, è consentito unicamente come attività temporanea ai sensi della delibera della Giunta regionale 21 gennaio 2002, n. 45, per massimo 2 volte a settimana, dalle ore 9.30 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle ore 20.00, previa presentazione di apposita SCIA corredata dal parere favorevole di ARPAE, da presentarsi per via telematica al SUAP, riportante le date di svolgimento.
4. L'effettuazione di **trattenimenti musicali dal vivo o riprodotti in fascia serale in deroga ai limiti di rumorosità** stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale è consentito unicamente come attività temporanea ai sensi della delibera della Giunta regionale 21 gennaio 2002, n. 45, per massimo 2 volta a settimana, di cui almeno 1 da collocarsi nei giorni che vanno dal lunedì al giovedì, allo scopo di garantire un sostegno da parte degli stabilimenti balneari a sviluppare servizi integrativi per favorire le presenze turistiche anche al di fuori del weekend, dalle ore 21,00 alle ore 23,00, previa presentazione di apposita SCIA acquisito il parere favorevole di ARPAE, da presentarsi per via telematica al SUAP, riportante le date di svolgimento. Per incentivare l'utilizzo del fonometro di cui al successivo articolo il quale garantisce alti standard di controllo delle emissioni sonore; gli stabilimenti dotati di tale strumento potranno terminare la diffusione della musica alle ore 23.30; così come ove il contesto urbano consente di mitigare l'impatto acustico verso i ricettori più sensibili (ad esempio nelle frazioni con la Pineta litoranea di Pinarella e Tagliata) previa Valutazione d'Impatto acustico e parere favorevole di ARPAE, gli stabilimenti balneari potranno terminare gli intrattenimenti alle ore 23.30.
5. Gli stabilimenti balneari che svolgono massimo 3 intrattenimenti musicali a stagione balneare possono sostituire il parere favorevole di ARPAE sulla valutazione di impatto acustico con asseverazione da parte di tecnico abilitato.



6. La possibilità di svolgere intrattenimenti musicali di cui ai precedenti commi 4 e 5 sono da considerarsi alternativi nella stessa giornata. Pertanto, per non creare un prolungato utilizzo di fonti sonore in deroga ai limiti della zonizzazione acustica, chi sceglierà di svolgere intrattenimenti musicali in fascia pomeridiana (dalle 16.30 alle 20.00) non potrà, nella stessa giornata, usufruire dell'opportunità di svolgerli in fascia serale. In ogni caso vige la regola di massimo 2 intrattenimenti complessivi a settimana sia in fascia pomeridiana che serale.

Art. 3 – tipologia impiantistica per lo svolgimento degli trattenimenti musicali dal vivo e riprodotti; strumenti di misurazione e controllo dei livelli acustici (cd. fonometro)

1. Allo scopo di garantire la tutela della salute degli utenti degli stabilimenti balneari, dei cittadini e dei turisti, onde permettere un adeguato controllo dei livelli di rumorosità prodotti dalle menzionate attività di trattenimento musicale di cui all'art. 2 commi 4 e 5, a prescindere dalla tipologia di impianti elettroacustici, gli stabilimenti balneari provvedono ad installare un sistema automatico di misurazione e registrazione permanente dei livelli di emissione sonora prodotti (cd fonometro), che consenta la verifica del rispetto dei limiti fissati dalla valutazione di impatto acustico, opportunamente dotato di sistemi antimanomissione, e apposizione dei sigilli da parte della Polizia Municipale. Tale sistema, dotato di computer dedicato, dovrà prevedere un sistema di preavviso automatico di violazione, come descritto nella scheda tecnica allegata. Le registrazioni in forma digitale devono essere inviate in tempo reale e con continuità a prescindere dagli orari o giornate di apertura delle attività, eccezione fatta per le chiusure stagionali debitamente comunicate, per via informatica all'Amministrazione Comunale e conservate presso l'esercizio per un anno. Le caratteristiche tecniche dei componenti e dell'impianto sono stabile nella apposita scheda tecnica allegata.
2. Resta salva la facoltà, per gli stabilimenti, su espressa attestazione scritta dei medesimi, a garanzia del rispetto dei livelli sonori stabiliti dalla DGR n. 45/2002, di non installare il sistema di misurazione e registrazione permanente dei livelli di emissione sonora prodotti (cd fonometro) nel caso lo svolgimento dei 2 (due) intrattenimenti settimanali di cui al precedente art. 2 venga effettuato utilizzando, secondo quanto previsto anche dal DPCM 215/99, Art. 4, 2 diffusori aventi caratteristiche tecniche tali, con dimensioni massime degli elementi degli altoparlanti pari o inferiore a 8 pollici/22 cm ed efficienza pari o inferiore a decibel 96 per watt a un metro, da essere idonei a generare livelli superiori ai limiti del DPCM 215/99. Gli stabilimenti balneari già dotati diffusori da 150 W RMS, come previsto dall'ordinanza n. 72/2012, e dalla valutazione di impatto acustico potranno comunque mantenerne il funzionamento. In caso di quest'ultima tipologia di diffusore di cui al presente comma 2 dovrà essere conservata presso lo stabilimento un' idonea certificazione del tecnico abilitato in acustica che dichiari sotto propria responsabilità, anche per gli effetti del DPR 445/00, che il diffusore in uso risponde a tali caratteristiche tecniche.

Art. 4 – disciplina dei trattenimenti musicali dal vivo e riprodotti nelle serate di proroga all'orario di apertura oltre le 24.

Nei giorni di proroga dell'orario di apertura dello stabilimento balneare oltre le ore 24,00 (ad esempio "Notte rosa", 10 e 15 Agosto), così come stabiliti dall'ordinanza balneare comunale, i trattenimenti musicali dal vivo (piano-bar, concertini, ecc. nonché la diffusione di musica riprodotta anche con presenza di un disc jockey) la diffusione di musica è consentita con le modalità di cui agli art. 1 e 2. La diffusione della musica dovrà cessare alle ore 3.00 del giorno successivo ad eccezione degli stabilimenti dotati del c.d "fonometro" i quali dovranno, a partire dalle ore 03.00, ridurre



progressivamente la diffusione sonora fino al totale spegnimento degli impianti elettroacustici alle ore 03.30 e, in particolare, raggiungendo una riduzione dei livelli di almeno 10 dBA a partire dalle ore 03.15.

Art. 5 – disposizioni generali e disciplina di attività particolari di diffusione od emissione sonora, agevolazioni per programmi di qualità, grandi eventi e destagionalizzazione.

1. La SCIA per l'attività di trattenimento musicale può essere presentata esclusivamente per sito di svolgimento. Qualora le concessioni in capo ad uno stesso stabilimento balneare siano più di una, si intende per "sito di svolgimento" non la singola concessione ma l'area complessiva su cui insiste l'attività dell'impresa.
2. Le attività ludico sportive (comportanti ad esempio fischi di arbitri, urla, schiamazzi a posteriori, ecc...) o altre attività di qualsiasi natura che creano particolare rumore dovranno cessare entro le ore 23.00.
3. Le attività di baby dance, acqua gim, animazione per bambini, etc, svolta con diffusori acustici portatili, possono essere svolte dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18,30, nel rispetto delle vigenti normative in materia d'inquinamento acustico e demaniali.
4. In attuazione del comma 6 art.11 legge n. 217/2011, esclusivamente per le attività sprovviste di misuratore e registratore (cd fonometro) di cui al punto 2.3, e' fatto divieto di esibizione dei "vocalist" in premessa richiamati.
5. In presenza di particolari occasioni, circostanze ed eventi, per comprovati motivi di pubblico interesse, resta salva la facoltà per il Sindaco e la Giunta Comunale, sentite le Associazioni di categoria, di adottare deroghe all'orario e alla tipologia di attività ovvero allo svolgimento degli intrattenimenti musicali oggetto della presente ordinanza. In particolare si presterà attenzione a tutte quelle iniziative che, sottoposte alla richiesta della Giunta, attesteranno un contributo concreto alla destagionalizzazione della località in quanto organizzate in occasioni di eventi significativi di animazione del territorio comunale. I periodi ritenuti maggiormente strategici saranno da aprile a maggio, da settembre a fine ottobre e in occasione delle festività Natalizie (fine novembre – gennaio). La Giunta inoltre, a fronte di un programma di eventi di grande qualità, può concedere limitate deroghe rispetto all'articolo 2. Tali programmi dovranno pervenire entro e non oltre 15 giugno, quelli invece rivolti maggiormente alla destagionalizzazione, indicativamente 30 giorni prima l'evento.

Art. 6 – Facoltà di provvedimenti successivi di perimetrazione di aree con particolari problematiche acustiche.

Visto il carattere sperimentale del presente provvedimento con particolare riferimento all'apertura delle ore serali, qualora l'apertura di più attività possa creare in quel contesto particolari problemi di tutela della sicurezza, pubblica incolumità e della salute pubblica ovvero di tutela dell'inquinamento acustico, il Sindaco sulla base di appositi report della Polizia Municipale o Forze dell'Ordine, può emettere ordinanze che perimetrino aree specifiche di arenile o del territorio limitrofo ad esso, prevedendo discipline specifiche delle attività poste in tali zone.



Quadro sanzionatorio pecuniario ed accessorio

Le violazioni al presente articolo sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
art. 1, 3, 4, 5 da € 400,00 a € 3.000,00 pagamento in misura ridotta € 800,00
art. 2 da € 450,00 a € 3.300,00 pagamento in misura ridotta € 900,00

Le sanzioni elevate mediante i sistemi di limitazione e misurazione dei livelli sonori avranno valore legale dal momento dell'avvenuta piombatura del sistema.

La tolleranza negli orari stabiliti è di minuti 5, altre disposizioni operative per l'attuazione dell'ordinanza verranno stabilite con verbale interno all'ente.

La seconda violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria consistente nella limitazione dell'orario di apertura dello stabilimento balneare alle ore 20.00 per giorni 15 a decorrere dal giorno successivo alla notifica del provvedimento, da avviarsi comunque entro massimo 10 giorni dalla riscontrata sanzione.

In caso di inottemperanza o di recidiva, vale a dire quando la stessa infrazione sia stata commessa per almeno tre volte in una stagione si applica, entro 10 giorni, la sospensione dell'attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande annessa fino a tre giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 10 del r.d. n. 773/1931, configurandosi tale fattispecie come abuso del titolo autorizzatorio, nonché la sospensione dell'apertura serale con conseguente chiusura dell'esercizio alle ore 20.00 per i successivi 15 giorni.

In caso di seconda violazione rispetto alla disciplina delle attività musicali di cui alla presente ordinanza nello stesso anno solare, per la prosecuzione delle attività di trattenimento musicale sarà necessario installare il sistema di misurazione e registrazione permanente dei livelli di emissione sonora prodotti (cd. fonometro).

La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Comunale. È abrogata l'ordinanza sindacale n. 72/2012.

La scheda tecnica allegata è parte integrante della presente ordinanza.

La Polizia Municipale, Capitaneria di Porto e le altre Forze di Polizia sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. per l'Emilia - Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione.



IL SINDACO

Dott. Luca Coffari



COMUNE DI
CERVIA

Allegato n. 1 - Ordinanza Sindacale n. 7 del 20/04/2016

Descrizione sistema di misurazione e registrazione permanente dei livelli di emissione sonora prodotti (cd. fonometro).

Il sistema di registrazione dei livelli deve essere in grado di rilevare i livelli emessi dall'impianto elettroacustico e gli orari di utilizzo dello stesso, registrarli, inviarli all'Amministrazione Comunale, inviare comandi all'impianto elettroacustico per lo spegnimento automatico; deve inoltre poter gestire tutto il sistema con una allarmistica tramite e-mail per segnalare eventuali superamenti di orario, decibel, guasti o manomissioni.

La sonda del registratore (microfono) deve essere dotata di un sistema di bloccaggio tramite piombatura (da effettuarsi dalla Polizia Municipale a seguito della verifica di corretto funzionamento) così da garantire il riconoscimento di eventuali manomissioni o scollegamenti della sonda e del registratore stesso; inoltre deve poter rimanere in funzione anche senza alimentazione elettrica per almeno due giorni tramite una batteria interna e segnalando con il sistema di e-mail automatica l'anomalia.

Il sistema deve essere dotato di scheda comandi per lo spegnimento automatico la quale deve essere in grado di fornire almeno quattro azionamenti pilotando autonomamente il sistema di limitazione dell'impianto elettroacustico ottenendo così la possibilità di gestire, oltre allo spegnimento e riaccensione, anche due eventuali livelli di taratura configurabili in virtù dell'orario con la certezza dei livelli impostati e richiamati automaticamente dal sistema.

Il sistema, tramite un PC con software dedicato, deve comunicare con il registratore di livelli leggendo frequentemente i dati dal Registratore di livelli e compilando il file (nei formati sotto indicati) ed ogni ora deve essere caricato sul server del Comune tramite FTP (per tale procedura si consiglia una linea ADSL sempre connessa in quanto il sistema dovrà poter accedere continuamente ad Internet per inviare i dati o le segnalazioni tramite e-mail) ove sono riportati i dati utili agli organi di controllo riferiti all'utilizzo degli impianti elettroacustici di ogni attività.

Il programma deve essere in grado inoltre di gestire vari tipi di allarmi, oltre a quelli di superamento dell'orario di chiusura impostato e superamento dei livelli impostati, l'incongruenza fra i livelli misurati ed il segnale dell'impianto elettroacustico rispetto alla taratura, eventuali manomissioni e/o guasti facilitando così il lavoro di verifica agli accertatori.

Il PC deve essere dotato di un sistema di mantenimento dell'orario corretto, reperendolo tramite un servizio di orario sincronizzato all'orario satellitare ove tutti rispettano l'orario al minuto; lo stesso deve essere utilizzato per determinare gli orari di accensione e spegnimento dell'impianto elettroacustico, per i LOG interni e per i comandi della scheda di comando per lo spegnimento automatico (qualora sia installata, per gli stabilimenti balneari fino ad oggi non era obbligatoria); inoltre questi programmi devono essere dotati di Password di protezione per la modifica e/o la chiusura degli stessi e funzionare autonomamente all'avvio del PC senza necessità di alcuna interazione; esso deve rimanere sempre acceso durante tutto il periodo di attivazione (anche durante gli orari di chiusura, eccezion fatta per le chiusure stagionali debitamente comunicate), sono concesse eventuali brevi sospensioni esclusivamente per manutenzioni, aggiornamenti o verifiche tecniche approfondite da parte dell'installatore o dell'Amministrazione Comunale.

Tutte le sospensioni o inattività del sistema per un tempo prolungato (oltre le 48 ore) devono essere comunicate tempestivamente a tutti gli Organi coinvolti (vedi indirizzi e-mail di allarme: fonometro@comunecervia.it).

All'impianto audio deve essere collegata una sonda in grado di stabilire con assoluta certezza se vi sia o meno attività musicale tramite lo stesso (ovvero diffusione di suoni); tale procedura deve essere svolta rilevando la presenza di segnale audio alle casse più esterne e rilevanti o agli amplificatori delle stesse tramite collegamento fisico diretto senza commutatori, selettori o regolatori, questi dati

Il Sindaco

Tel. 0544.979.300 – Fax 0544.970.912
sindaco@comunecervia.it

Comune di Cervia P.iva/CF 00360090393
Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)
Tel. 0544.979.111 - Fax 0544.72.340
comune.cervia@legalmail.it
www.comunecervia.it





devono essere salvati all'interno del sistema per almeno dodici mesi con cadenza di almeno un minuto.

Per effettuare lo spegnimento automatico si dovrà intervenire sul sistema di limitazione ove, in base alla tipologia dello stesso, verranno richiamate automaticamente delle impostazioni pre-configurate (qualora si tratti di processore digitale con preset richiamabili) o eventualmente spegnendolo qualora vi siano sistemi analogici (ma solo se allo spegnimento cessa completamente l'uscita audio).

Per gli stabilimenti balneari, che si dotano all'anno 2016 per la prima volta del sistema di misurazione di cui alla presente e non hanno un proprio impianto elettroacustico ad installazione fissa, ma svolgono solo musica dal vivo o riprodotta con impianti di proprietà degli artisti che si esibiscono, potranno installare anche solo il microfono (misuratore, cd. fonometro) con computer dedicato e sistema di trasmissione dei dati all'amministrazione comunale sopra descritto, quindi anche senza sistema di spegnimento automatico.

Le soglie di allarme dovranno essere distinte con due impostazioni, in base alla tipologia di trattenimento comunicato all'Amministrazione comunale si dovrà impostare una soglia per le giornate in cui si effettuano i trattenimenti a carattere temporaneo previsti dalla Valutazione d'Impatto Acustico ed approvati da Arpa; mentre per tutte le altre giornate la soglia che rispetti i limiti della classificazione acustica approvata (ad essi verrà aggiunta una tolleranza stabilita da Arpa).

Per quest'ultima configurazione e nuove installazioni saranno concessi di concerto con Arpa e Amministrazione un congruo tempo tecnico per il settaggio degli impianti, e comunque potranno svolgersi intrattenimenti come da ordinanza.

Scheda tecnica componenti:

- microfono a condensatore con risposta in frequenza da 20 a 20.000hz ed un range di lettura da 60 a 120db, posizionato vicino al diffusore più rilevante e nella direzione del ricettore più sensibile (la posizione esatta deve essere definita dal Tecnico ARPAE).
- registratore di livelli sonori con pesatura A, con LeqT e LSmax, archivio interno in grado di contenere un minimo di 60 gg di misure con campionamento ad 1', batteria interna per rimanere in funzione anche senza alimentazione elettrica per almeno 5gg.
- scheda con almeno 4 relè per spegnimento automatico dotata di contatti NA e NC, controllabile dal PC tramite protocollo di comunicazione.
- PC in grado di leggere i dati dal registratore di livelli e di compilarli in un file come segue:

AAAA-MM-GG-HHmm.ext dove:

AAAA è l'anno (es. 2011)

MM è il mese (es. 05 per maggio)

GG è il giorno (es. 07 per il giorno 7)

HH è l'ora di invio (es. 00 per la mezzanotte)

mm sono i minuti (es. 30)

ext è l'estensione che identifica il formato del file (es. PDF, XLS, ...)

Ad esempio per un invio di un file PDF effettuato il 09/06/2010 alle ore 22:05 il nome del file sarà: 2010-06-09-2205.pdf, Il file che viene inviato deve essere leggibile con applicazioni già presenti nell'amministrazione comunale (es. PDF, file di Microsoft Office o OpenOffice, ...) e non deve richiedere ulteriori elaborazioni di importazione né tantomeno essere leggibile solamente mediante software proprietario della società che produce il fonometro.

Inoltre il file deve essere di facile comprensione e deve mostrare in modo chiaro gli orari e i livelli di emissione sonora prodotti (sia LeqT e LSmax ad ogni minuto) e l'orario di spegnimento degli impianti elettroacustici; il file deve contenere la registrazione dei livelli di emissione sonora prodotti nell'intervallo che va dall'intercorso dal precedente invio al momento dell'invio corrente, il nome dell'Attività con il numero di serie del registratore di livelli e le soglie impostate.



- PC dedicato in grado di leggere, tramite cavi collegati direttamente all'impianto audio (nel caso di impianti dotati di più diffusori dovrà essere collegato al sistema di amplificazione dei diffusori più rilevanti per l'impatto acustico e su almeno due differenti linee), per rilevare la presenza o assenza di attività musicale svolta dall'impianto stesso e memorizzare il dato per almeno un anno.
- orario sincronizzato automaticamente con l'orario satellitare uguale per tutti coloro che hanno il sistema installato con un errore inferiore ad un minuto.
- Gestione di tutti gli allarmi (come superamenti di livelli e/o orari impostati, manomissioni e/o guasti e coerenza rispetto alla taratura) tramite LOG interno ed e-mail ad almeno 10 di utenti (l'indirizzo P.E.C. dell'attività e l'indirizzo fonometro@comunecervia.it, dovranno essere sempre presenti; inoltre potranno essere aggiunti altri indirizzi per conto dell'attività stessa come l'utilizzatore degli impianti ed il tecnico installatore).
- Gestione tramite LOG interno di eventuali errori o malfunzionamenti e della modifica delle eventuali configurazioni del sistema.
- Taratura dell'impianto elettroacustico e del sistema di limitazione effettuata dal Tecnico in Acustica atto ad ottenere il rispetto dei limiti ambientali, tale livello determina il valore corrispondente al misuratore installato il quale viene impostato come soglia dal Tecnico Installatore.

